COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 74 del 27/10/2026

Settore proponente: 12S - DEMOGRAFIA-ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-SERV.CIM.

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 – lettera i – della L.R. 11.12.1991 n. 48, modificato dall'art.12 della L.R. 23.12.2000 n.30, da sottoporre al **CONSIGLIO COMUNALE** con il seguente

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI – MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER LA DISCIPLINA DEL NUOVO CIMITERO DI VIA ETNEA N. 526

PREMESSO

- Che con Contratto Rep. N. 74 del 27.02.2023 è stato affidato al Consorzio Stabile AGORAA s.c. a r.l. con sede in Tremestieri Etneo (CT) l'appalto per l'affidamento, in concessione, della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO COMPLESSO CIMITERIALE NEL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA IN PROGETTO DI FINANZA - ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016;
- Che il Consorzio Stabile AGORAA s.c. a r.l., aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha costituito, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 50/2016 una società di progetto denominata "Project Gravina s.r.l. con sede in Catania;
- Che l'opera e prevede la costruzione di
  - n. 3.336 loculi
  - n. 57 tombe a terra (2 posti)
  - n. 39 cappelle (8 posti)
  - n. 30 cappelle (12 posti)
  - n. 2 cappelle (20 posti);
- Che l'opera è già ad uno stadio avanzato di completamento, ed ha avviato una operatività parziale e provvisoria dal 13 agosto 2026, perché a seguito della saturazione del Cimitero di via Monti Arsi, il Responsabile dell'8° Servizio con «VERBALE DI ACCERTAMENTO AI FINI DELLA PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA PARZIALE DI N. 308 LOCULI SITI AL PIANO TERRA DEL COLOMBARIO DI TIPOLOGIA "B» (Prot. 26096/2026), ne ha reso possibile tale operatività parziale e provvisoria per 308 loculi, scongiurando rischi igienico-sanitari per l'impossibilità sopravvenuta di assicurare seppellimenti;
- Che la gestione del nuovo complesso cimiteriale, sito in via Etnea 526 risulta affidata in via esclusiva al concessionario come individuato nella convenzione di concessione di cui al contratto Repertorio n. 74 del 27 febbraio 2023;
- Che il citato contratto di concessione che regola i rapporti e gli obblighi dell'amministrazione concedente e del concessionario, prevede all'art. 14 la modifica del Regolamento di polizia mortuario vigente;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 05/11/2026 da Gionfriddo Rosaria.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- Che il vigente Regolamento di polizia mortuaria, approvato con Deliberazione di CC n. 2 del 31/01/2024, con ogni evidenza, non poteva recare alcuna disciplina relativa al nuovo cimitero ancora in fase di realizzazione;
- Che le condizioni generali e particolari del Cimitero comunale di via Monti Arsi e quelle del nuovo Cimitero di via Etnea n. 526 sono del tutto diverse e tali da non consentire una disciplina unitaria, sicché per il nuovo cimitero necessita di una specifica regolazione che deve costituire una integrazione del vigente Regolamento con uno specifico Titolo aggiuntivo;
- Che l'Amministrazione, in ragione della circostanza che le condizioni pattizie stabilite nel citato contratto di concessione sono vincolanti e intangibili, ha condotto apposito negoziato con il concessionario al fine precipuo di assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi cimiteriali, i cui esiti sono recati nel dispositivo della presente proposta di deliberazione;
- Che il Servizio XII, ricevuti gli esiti del negoziato citato, provvede a formulare la presente proposta di deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 267 del 2000

VISTO il D.P.R. 285 del 1990

VISTO il vigente Statuto comunale

PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL CONSIGLIO la deliberazione del seguente DISPOSITIVO:

1) INTEGRARE il vigente Regolamento con un nuovo Titolo V recante in rubrica «Norme per la gestione del nuovo cimitero», formato da 6 articoli come dettagliato in allegato lett. "A";
2) CASSARE all'art. 8 il periodo che inizia con «Si precisa che tali modifiche…» fino alla fine del testo dell'articolo, con finalità di armonizzazione del nuovo Regolamento in corso di approvazione;
3) PROVVEDERE alla revisione formale del Regolamento per normative sopravvenute, per correzione di refusi, nonché alla rinumerazione dell'articolato a seguito della eliminazione di articoli abrogati, dettagliati in allegato lett. "B";
4) APPORTARE al vigente Regolamento dei Servizi Cimiteriali di questo Comune, deliberato dal Consiglio comunale con atto n. 2 del 31/01/2024 le modifiche di cui ai punti 1, 2 e 3, approvando contestualmente la versione coordinata formata da numero 36 articoli, in allegato lett. "C";
5) DARE ATTO che è abrogato il vigente Regolamento di cui alla Deliberazione di CC n. 2/2024.
6) DARE ATTO che la deliberazione di cui alla presente proposta:
   - sarà pubblicata, in copia, all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art.11 - comma 1 - della L.R. 3.12.1991 n. 44, modificata dalla L.R. 5.07.1997 n. 23;
   - ad acquisita esecutività della predetta deliberazione, l'adottato REGOLAMENTO sarà ripubblicato in copia all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale – approvate con R.D. 16,03.1942 n. 262 – e le MODIFICHE di cui alla presente "PROPOSTA" entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del Servizio
F.to Luigi Scebba	F.to Luigi Scebba / ArubaPEC S.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 05/11/2026 da Gionfriddo Rosaria.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 74 del 27/10/2026

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI – MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER LA DISCIPLINA DEL NUOVO CIMITERO DI VIA ETNEA N. 526

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art.12 della L.R. 30/2000 si esprime parere FAVOREVOLE per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Annotazioni:

Gravina di Catania, 05/11/2026

Il Responsabile del Servizio
Luigi Scebba / ArubaPEC S.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Luigi Scebba e stampato il giorno 05/11/2026 da Gionfriddo Rosaria.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Allegato B

Elenco modifiche ed integrazioni

Legenda: tra doppie parentesi il testo vigente, tra virgolette il nuovo testo

Art. 5

((A.S.L.))

«**A.S.P.**»

((Nel caso di esumazioni dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune la richiesta dei familiari aventi diritto.))

«Nel caso di esumazioni **straordinarie** dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune la richiesta dei familiari aventi diritto.»

Art. 6

((U.S.L.))

«**A.S.P.**»

((Nel caso di estumulazioni dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune la richiesta dei familiari aventi diritto.))

«Nel caso di estumulazioni **straordinarie** dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune la richiesta deifamiliari aventi diritto.»

Art. 10

((**Art. 10** – Abrogato))
Eliminazione con conseguente rinumerazione

Art. 11

((**Art. 11** – Il costo di concessione per cadauno dei loculi di nuova assegnazione, compresa la quota forfettaria di gestione ed escluse le spese contrattuali, è fissato come segue:

- per tutti i loculi realizzati antecedentemente all'anno 2009: €. 1.000,00 (euro mille/00), da versare interamente come previsto dall'art. 9;
- per i loculi realizzati nell'anno 2009 e successivi *(eccetto quanto previsto da futura regolamentazione)*: € 2.500 (euro duemilacinquecento/00), con la possibilità o di versare l'intera somma prima della tumulazione (art. 9), oppure di versare un acconto non inferiore ad € 1.500 prima della tumulazione e, la rimanente somma, in un massimo di quattro rate bimestrali.))

«**Art. 10** – Il costo di concessione per cadauno dei loculi di nuova assegnazione, compresa la quota forfettaria di gestione ed escluse le spese contrattuali, **eccetto quanto previsto da futura regolamentazione dell'organo competente**, è fissato come segue:

- per tutti i loculi realizzati antecedentemente all'anno 2009: €. 1.000,00 (euro mille/00), da versare interamente come previsto dall'art. 9;
- per i loculi realizzati nell'anno 2009 e successivi: € 2.500 (euro duemilacinquecento/00), con la possibilità o di versare l'intera somma prima della tumulazione (art. 9), oppure di versare un acconto non inferiore ad € 1.500 prima della tumulazione e, la rimanente somma, in un massimo di quattro rate bimestrali.»

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 05/11/2026 da Gionfriddo Rosaria.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Art. 18

((Art. 18 – Il termine di presentazione della richiesta di Permesso di costruire, per l'edificazione di cappella privata o tomba a terra, è fissato in giorni 90 (novanta) dal Provvedimento *sindacale* di cui al successivo art. 19.))

«**Art. 17** – Il termine di presentazione della richiesta di Permesso di costruire, per l'edificazione di cappella privata o tomba a terra, è fissato in giorni 90 (novanta) dal Provvedimento **dirigenziale** di cui al successivo art. **18**.»

Art. 19

((**Art. 19** – Il costo di concessione area per sepolture private è fissato in €. 260,00 (euro duecentosessanta/00) per metro quadrato. Il suo pagamento deve avvenire entro giorni 20 (venti) da Provvedimento *Sindacale* di concessione area all'avente diritto. Il termine per la stipula del contratto è fissato in giorni 30 (trenta) dall'assegnazione dell'area, con spese di stipula e registrazione a carico dell'assegnatario.))

«Art. 18 – Il costo di concessione di area per sepolture private, **eccetto quanto previsto da futura regolamentazione dell'organo competente,** è fissato in €. 260,00 (euro duecentosessanta/00) per metro quadrato. Il suo pagamento deve avvenire entro giorni 20 (venti) da Provvedimento **dirigenziale** di concessione area all'avente diritto. Il termine per la stipula del contratto è fissato in giorni 30 (trenta) dall'assegnazione dell'area, con spese di stipula e registrazione a carico dell'assegnatario.»

Art. 25

Cassato ((R.C.I.E))

Art. 28

((Art. 28 – *Introduzione e deposito di materiali e accesso* è permessa la circolazione dei veicoli delleimprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente.))

« **Art. 27 – Per l'Introduzione e il deposito di materiali**, è permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente.»

Art. 29

((**Art. 29 –** Con Provvedimento *del Sindaco*))

« **Art. 28 –** Con Provvedimento **dirigenziale**»

Titolo V

«Titolo VI»

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 05/11/2026 da Gionfriddo Rosaria.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Allegato A

Titolo V

Norme per la gestione del nuovo cimitero

Art. 31

La gestione del nuovo complesso cimiteriale, sito in via Etnea 526, risulta affidata in via esclusiva al concessionario come individuato nella convenzione di concessione di cui al contratto Repertorio n. 74 del 27 febbraio 2023.

Sulla base del citato contratto, è prevista la costruzione di

n. 3.336 loculi

n. 57 tombe a terra (2 posti)

n. 39 cappelle (8 posti)

n. 30 cappelle (12 posti)

n. 2 cappelle (20 posti)

Art. 32

Il concessionario incaricato della gestione, deve osservare il Regolamento di Polizia mortuaria DPR 285/90 e successive modifiche e integrazioni, nonché le norme stabilite nel presente Regolamento, in quanto compatibili con la convenzione di concessione di cui la citato contratto.

Art. 33

In deroga a quanto stabilito dal Regolamento vigente all'art. 8, primo periodo, il concessionario può assegnare posti salma a cittadini non residenti nella misura del 25% dei loculi e delle tombe a terra, pari a n. 862, con una riserva del 10%, nell'ambito della suddetta quota, per cittadini non residenti ma nati e registrati in Gravina di Catania.

In deroga a quanto stabilito dal Regolamento vigente all'art. 8, terzo periodo, il concessionario può assegnare in vita posti salma a cittadini residenti, nella misura del 40% dei loculi e delle tombe a terra, pari a n. 1035.

Tali vincoli non si applicano alle Cappelle.

Art. 34

In ordine ai corrispettivi di concessione, non si applicano gli art. 11, 12, 13, 14 e 15 del presente regolamento, poiché ha esclusivo vigore l'art. 5 della citata convenzione.

Art. 35

Gli articoli di cui al Titolo 3 del vigente Regolamento, non trovano applicazione, salvo gli articoli 22, 23 e 24.

Art. 36

Ad integrazione degli obblighi e oneri stabiliti dall'art. 12 della Convenzione, il concessionario dovrà garantire:

a) l'apertura e chiusura del cimitero con proprio personale, osservando i giorni e gli orari del servizio stabiliti agli artt. 2, 3 e 4 del vigente Regolamento;
b) l'organizzazione della custodia, vigilanza e assistenza dei servizi funebri;
c) la registrazione, sugli appositi registri cartacei, da redigersi in duplice copia, di tutte le operazioni svolte all'interno del cimitero relativamente ai servizi funebri, con obbligo di consegna di un esemplare, ai servizi cimiteriali del Comune, con cadenza annuale;
d) l'inoltro della documentazione intesa ad ottenere l'autorizzazione alla sepoltura;
e) l'Istruzione di pratiche amministrative in ordine ad operazioni straordinarie eseguite su richiesta dell'utenza;
f) la collaborazione con i competenti uffici dell'Amministrazione comunale e della A.S.P. in relazione alle esigenze operative;
g) l'assistenza all'Autorità Giudiziaria in caso di autopsie e/o altre prestazioni che si rendessero necessarie ai fini di legge;
h) l'espletamento dei servizi in parola, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente,

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 05/11/2026 da Gionfriddo Rosaria.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

trattandosi di servizio pubblico essenziale, nei limiti di cui alla legge n. 146 /1990 e del D.P.R. 333 del 03.08.1990 e successive modificazioni, informandone preventivamente il Comune;

i) la reperibilità straordinaria per il ricevimento salme anche nelle giornate di chiusura del cimitero e durante le giornate di chiusura per festività, comunicando i turni di reperibilità al Sindaco, al Comando dei Carabinieri del Comune di Gravina di Catania al Servizio VI Polizia Locale e al servizio comunale presso il quale sono incardinati i Servizi Cimiteriali.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 05/11/2026 da Gionfriddo Rosaria.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Comune di Gravina di Catania

Allegato C

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI CIMITERIALI

Testo adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 05/11/2026 da Gionfriddo Rosaria.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO I
NORME GENERALI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA CIMITERIALE.

Art. 1 – Il cimitero comunale di Gravina di Catania riceve le salme nei giorni e negli orari di apertura del servizio come stabiliti ai successivi articoli 2, 3 e 4, salvo casi di forza maggiore ove previsti dalla legge.

Art. 2 – Dovrà essere osservato il seguente orario di apertura e chiusura al pubblico: Mercoledì, Venerdì, Sabato e Domenica: dalle ore 08:00 alle ore 13:00; Martedì e Giovedì: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 ed inoltre dalle ore 14:30 alle ore 17:00; Lunedì: chiusura.

Art. 3 – La struttura cimiteriale rimarrà aperta al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 13:00 nei seguenti giorni: Pasqua, 8 dicembre e 25 dicembre. Il cimitero osserverà la chiusura al pubblico nei seguenti giorni festivi: 1° gennaio, 6 gennaio, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto e 26 dicembre. Rimarrà inoltre aperto al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 17:00, nei giorni 31 ottobre, 1° novembre e 2 novembre. In caso di coincidenza, le disposizioni di cui al presente art. 3, prevalgono su quelle di cui al precedente articolo 2.

Art. 4 – Nel caso in cui i giorni 19 marzo o 13 giugno, cadano di lunedì, la struttura cimiteriale, in dette giornate resterà aperta dalle ore 08:00 alle ore 13:00; in tutti gli altri casi, in tali giorni, sarà osservato l'orario di apertura stabilito dal superiore art. 2. Quando uno dei giorni in cui è prevista la chiusura al pubblico del Cimitero dovesse cadere in una giornata di domenica o martedì, il giorno di lunedì successivo alla domenica o precedente al martedì, la struttura Cimiteriale rimarrà aperta dalle ore 08:00 alle ore 13:00, al fine di evitare disagi per l'utenza con la chiusura di due giorni consecutivi.

Art. 5 – Le esumazioni si suddividono in:
a) esumazioni ordinarie se eseguite d'ufficio dopo un decennio dalla inumazione. Tali operazioni sono effettuate previo preavviso ai parenti più prossimi e mediante apposito avviso esposto nella bacheca cimiteriale almeno 6 mesi prima. Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
b) esumazioni straordinarie, le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione:
1) dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
2) per volontà privata previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di personale medico e tecniche del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.P. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazionistraordinarie : - nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre - quando si tratti di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.P. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Nel caso di esumazioni straordinarie dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune la richiesta dei familiari aventi diritto.

Art. 6 – Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:
a) sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
b) sono estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione. Le operazioni di estumulazione sono coordinate dal Servizio cimiteriale in accordo con il Servizio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 05/11/2026 da Gionfriddo Rosaria.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Igiene e Sanità Pubblica della Azienda A.S.P. e nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/90.
Nel caso di estumulazioni straordinarie dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune la richiesta deifamiliari aventi diritto.
Nei casi di estumulazione straordinaria, operata cioè prima dei termini di scadenza della concessione, e su richiesta degli aventi titolo, la riduzione in cassetta con ricollocazione all'interno dello stesso loculo, è consentita esclusivamente in assenza di disponibilità di loculi da assegnare, con le modalità previste dal DPR 285/90 e della Circolare Ministero della Sanità 24 Giugno 1993 n. 24.

Art. 7 – Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 Marzo 2001 n. 130 ed agli artt. 79 – 80 - 81 del DPR 285/90. Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, la cremazione, a cura dei parenti del defunto, sarà effettuata nell'impianto più vicino o in quello scelto dagli interessati. L'autorizzazione alla cremazione avverrà in base alle norme vigenti, che disciplinano anche le modalità per l'espressione della volontà da parte del defunto.

TITOLO II
NORME PER LA CONCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALEALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE

Art. 8 – I loculi sono assegnati esclusivamente per la sepoltura di cadaveri delle persone defunte:
a. nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza,
b. residenti, indipendentemente dal luogo del decesso,
c. aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente.
Hanno altresì titolo coloro che rientrano nelle ulteriori fattispecie previste e statuite dall'art. 50 del DPR 285 del 10/09/1990 e successive modifiche e integrazioni.
È tassativamente vietata l'assegnazione di loculi per persone viventi.
L'assegnazione deve osservare l'ordine progressivo dei loculi disponibili.

Art. 9 – La richiesta di concessione del loculo deve essere inoltrata al protocollo generale del Comune; a seguito della verifica di disponibilità di loculi il richiedente dovrà presentare, prima della tumulazione, l'attestazione di avvenuto versamento del costo di concessione.

Art. 10 – Il costo di concessione per cadauno dei loculi di nuova assegnazione, compresa la quota forfettaria di gestione ed escluse le spese contrattuali, eccetto quanto previsto da futura regolamentazione dell'organo competente, è fissato come segue:

- per tutti i loculi realizzati antecedentemente all'anno 2009: €. 1.000,00 (euro mille/00), da versare interamente come previsto dall'art. 9;
- per i loculi realizzati nell'anno 2009 e successivi (eccetto quanto previsto da futura regolamentazione): € 2.500 (euro duemilacinquecento/00), con la possibilità o di versare l'intera somma prima della tumulazione (art. 9), oppure di versare un acconto non inferiore ad € 1.500 prima della tumulazione e, la rimanente somma, in un massimo di quattro rate bimestrali.

In caso di estumulazione non sarà richiesto pagamento del costo di concessione del nuovo loculo né di somme integrative, nei casi in cui la salma viene trasferita in un loculo dello stesso valore attuale, di quello dove è tumulata; se la salma viene trasferita in un loculo di maggiore valore, va invece esclusivamente integrata la somma di differenza del costo di concessione. Nei casi in cui la salma viene trasferita in una sepoltura privata oppure nel Cimitero di altro Comune, il costo di concessione è rimborsabile nella misura del 50% se il loculo viene rilasciato entro i primi dieci anni. In tutti i vari

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 05/11/2026 da Gionfriddo Rosaria.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

casi, rimane comunque a carico dei parenti del defunto, il ripristino della lapide, nello stato in cui si è trovata al momento della tumulazione.

Art. 11 – In caso di grave disagio economico del nucleo familiare accertato dal Servizio comunale "Attività Sociali" e comprovato da idonea documentazione, all'atto della concessione può essere consentita, mediante rateizzazione, il pagamento del costo del loculo in non più di cinque rate mensili, con le modalità stabilite nell'atto medesimo; qualora il livello di disagio economico sia tale da non consentire il livello minimo di sussistenza, sempre su attestazione del Servizio Attività Sociali l'assegnazione del loculo avviene a titolo gratuito.

Art. 12 – Nelle ipotesi di rateizzazione è fatto obbligo al concessionario di consegnare con tempestività e comunque non oltre giorni 5 dalla scadenza, le attestazioni di avvenuto versamento al Servizio competente; inoltre in tutti i casi nei quali è prevista la rateizzazione, va preventivamente stipulata polizza fidejussoria a garanzia delle somme da versare.

Art. 13 – In caso di estumulazione per sopraggiunte cause di inutilizzabilità del loculo comunale di attuale tumulazione o simili valide cause di forza maggiore, il nuovo loculo viene assegnato gratuitamente e comunque il costo di concessione del loculo di originaria tumulazione non è rimborsabile.

Art. 14 – Il tompagnamento del loculo e l'iscrizione sulla lapide sarà effettuata a cura e spese dei parenti del defunto, con l'obbligo di adeguamento alle caratteristiche estetiche esistenti.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 05/11/2026 da Gionfriddo Rosaria.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO III

NORME PER LA CONCESSIONE E REVOCA DI AREA PER SEPOLTURA PRIVATA

Art. 15 – La concessione di area per sepoltura privata (cappella e tomba a terra) è rilasciata nel rispetto dell'ordine cronologico di protocollo di arrivo delle istanze, a coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti al comma 1 dell'art. 8.

Art. 16 – A ciascun richiedente non può essere assegnato più di un lotto di terreno per la costruzione di una cappella o edicola funeraria, nonché più di due lotti di terreno per la costruzione di una tomba a terra. Al concessionario di area per cappella privata non può essere assegnata altra area per tomba a terra e viceversa.

Art. 17 – Il termine di presentazione della richiesta di Permesso di costruire, per l'edificazione di cappella privata o tomba a terra, è fissato in giorni 90 (novanta) dal Provvedimento dirigenziale di cui al successivo art. 18.

Art. 18 – Il costo di concessione di area per sepolture private, eccetto quanto previsto da futura regolamentazione dell'organo competente, è fissato in €. 260,00 (euro duecentosessanta/00) per metro quadrato. Il suo pagamento deve avvenire entro giorni 20 (venti) da Provvedimento dirigenziale di concessione area all'avente diritto. Il termine per la stipula del contratto è fissato in giorni 30 (trenta) dall'assegnazione dell'area, con spese di stipula e registrazione a carico dell'assegnatario.

Art. 19 – Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati.

Art. 20 – È facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico. Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali.

Art. 21 – La concessione non da diritto alla proprietà. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.

Art. 22 – Le concessioni di durata superiore a 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21.10.1975 n. 803 saranno revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, in quanto esiste una grave situazione di insufficienza di aree cimiteriali, rispetto al fabbisogno ed alle richieste dei cittadini e gli ampliamenti o costruzioni dei nuovi cimiteri non sono ancora realizzati. Le concessioni rilasciate invece dopo l'entrata in vigore del suddetto DPR hanno validità temporanea di anni 99, salvo rinnovo, ad eccezione dei loculi, la cui durata è di 50 anni. Le concessioni saranno prorogate su richiesta da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, previo pagamento dei nuovi diritti di concessione.

Art. 23 – La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi. Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il responsabile del servizio dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 180 gg all'albo comunale e presso il cimitero. Il Comune provvederà a liberare dalle salme o dai resti il manufatto che tornerà in sua

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 05/11/2026 da Gionfriddo Rosaria.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

piena disponibilità. I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune. Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli.

Art. 24 – Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno dei cimiteri dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dal Servizio Cimiteri. Non è consentito alle Imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria. Sono autorizzati alla realizzazione di monumenti funerari imprese edili ed artigiane regolarmente iscritte alla C.C.I.A., che siano in posizione regolamentare con gli obblighi assicurativi e previdenziali e munite di regolare polizza assicurativa. In mancanza delle prescritte autorizzazioni, è assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno dei cimiteri cittadini. Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione scritta, salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente. È tassativamente vietato alle imprese di restare all'interno dei cimiteri dopo il segnale di chiusura. Esse devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura, e comunque non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali.

Art. 25 – I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. Le autorizzazioni ed i permessi per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma forfetaria per consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. L'importo da versare sarà stabilito dal Servizio Cimiteri e concordato con il Servizio manutenzioni del Comune secondo l'entità dell'opera da realizzare.

Art. 26 – Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Si fa obbligo ai concessionari di verificare e di comunicare al Servizio Cimiteri l'avvenuto conferimento a discarica autorizzata, del materiale di risulta.

Art. 27 – Per l'introduzione e deposito di materiali, è permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali, e depositi a terra di cumuli di materiale da costruzione nelle adiacenze del manufatto da realizzare. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Per una migliore fruibilità da parte dei visitatori, nei giorni festivi le aree adiacenti alle costruzioni devono essere riordinate e libere da qualsiasi materiale edile. È fatto obbligo alle Imprese di pompe funebri di provvedere, a proprie spese entro il termine di 3 gg., alla rimozione e smaltimento delle eventuali corone funerarie e prodotti similari che vengono utilizzati durante il rito funebre.

Art. 28 – Con Provvedimento dirigenziale si procede alla revoca delle assegnazioni di area per sepoltura privata (cappella e/o tomba a terra), ove non siano state rispettate le condizioni dettate dalle concessioni edilizie rilasciate in materia di inizio e/o fine lavori, anche per le assegnazioni di

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 05/11/2026 da Gionfriddo Rosaria.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

area effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; ad analoga revoca si procede per le assegnazioni di area effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora non sia rispettato il termine per la presentazione della richiesta di concessione edilizia, stabilito dal provvedimento di assegnazione o in mancanza il termine di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione da effettuarsi a cura del competente servizio; per le assegnazioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento tale ultimo termine è quello stabilito dal precedente art. 23. Qualora venga verificato che, per le concessioni di area effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, risulti non corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo di concessione, lo stesso dovrà essere versato negli importi aggiornati, nei termini fissati dai precedenti articoli, decorrenti da apposita comunicazione da effettuarsi a cura del competente servizio.

TITOLO IV
NORME PER L'UTILIZZO DI SOMME DA DESTINARE A SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 29 – La quota di gestione di cui agli articoli 10 e 18, comprensiva delle spese generali di gestione del cimitero e quelle specifiche inerenti alla manutenzione dei loculi, è forfettariamente fissata nella misura del 20 %. Tale quota può essere destinata, nei limiti del 60 %, a remunerare obiettivi speciali da individuare in sede di Piano annuale degli Obiettivi; la restante percentuale del 40% della suddetta quota rimane a disposizione dell'Amministrazione per acquisto di beni e servizi cimiteriali. Le somme predette saranno iscritte in appositi capitoli di spesa del P.E.G. del Servizio competenti.

TITOLO V
NORME PER LA GESTIONE DEL NUOVO CIMITERO

Art. 30 - La gestione del nuovo complesso cimiteriale, sito in via Etnea 526, risulta affidata in via esclusiva al concessionario come individuato nella convenzione di concessione di cui al contratto Repertorio n. 74 del 27 febbraio 2023.

Sulla base del citato contratto, è prevista la costruzione di

n. 3.336 loculi

n. 57 tombe a terra (2 posti)

n. 39 cappelle (8 posti)

n. 30 cappelle (12 posti)

n. 2 cappelle (20 posti)

Art. 31 - Il concessionario incaricato della gestione, deve osservare il Regolamento di Polizia mortuaria DPR 285/90 e successive modifiche e integrazioni, nonché le norme stabilite nel presente Regolamento, in quanto compatibili con la convenzione di concessione di cui la citato contratto.

Art. 32 - In deroga a quanto stabilito dal Regolamento vigente all'art. 8, primo periodo, il concessionario può assegnare posti salma a cittadini non residenti nella misura del 25% dei loculi e delle tombe a terra, pari a n. 862, con una riserva del 10%, nell'ambito della suddetta quota, per cittadini non residenti ma nati e registrati in Gravina di Catania.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 05/11/2026 da Gionfriddo Rosaria.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

In deroga a quanto stabilito dal Regolamento vigente all'art. 8, terzo periodo, il concessionario può assegnare in vita posti salma a cittadini residenti, nella misura del 40% dei loculi e delle tombe a terra, pari a n. 1035.

Tali vincoli non si applicano alle Cappelle.

Art. 33 - In ordine ai corrispettivi di concessione, non si applicano gli art. 10, 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento, poiché ha esclusivo vigore l'art. 5 della citata convenzione.

Art. 34 - Gli articoli di cui al Titolo 3 del vigente Regolamento, non trovano applicazione, salvo gli articoli 21, 22 e 23

Art. 35 - Ad integrazione degli obblighi e oneri stabiliti dall'art. 12 della Convenzione, il concessionario dovrà garantire:

a) l'apertura e chiusura del cimitero con proprio personale, osservando i giorni e gli orari del servizio stabiliti agli artt. 2, 3 e 4 del vigente Regolamento;
b) l'organizzazione della custodia, vigilanza e assistenza dei servizi funebri;
c) la registrazione, sugli appositi registri cartacei, da redigersi in duplice copia, di tutte le operazioni svolte all'interno del cimitero relativamente ai servizi funebri, con obbligo di consegna di un esemplare, ai servizi cimiteriali del Comune, con cadenza annuale;
d) l'inoltro della documentazione intesa ad ottenere l'autorizzazione alla sepoltura;
e) l'Istruzione di pratiche amministrative in ordine ad operazioni straordinarie eseguite su richiesta dell'utenza;
f) la collaborazione con i competenti uffici dell'Amministrazione comunale e della A.S.P. in relazione alle esigenze operative;
g) l'assistenza all'Autorità Giudiziaria in caso di autopsie e/o altre prestazioni che si rendessero necessarie ai fini di legge;
h) l'espletamento dei servizi in parola, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente, trattandosi di servizio pubblico essenziale, nei limiti di cui alla legge n. 146/1990 e del D.P.R. 333 del 03.08.1990 e successive modificazioni, informandone preventivamente il Comune.
i) la reperibilità straordinaria per il ricevimento salme anche nelle giornate di chiusura del cimitero e durante le giornate di chiusura per festività, comunicando i turni di reperibilità al Sindaco, al Comando dei Carabinieri del Comune di Gravina di Catania al Servizio VI Polizia Locale e al servizio comunale presso il quale sono incardinati i Servizi Cimiteriali.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 36 – Il presente regolamento abroga e sostituisce il "Regolamento sui servizi cimiteriali" approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 28/06/2011 e modificato dalle deliberazioni di C.C. n. 11 del 23/03/2017 e n. 17 del 12/04/2022 e n. 2 del 31/01/2024.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 05/11/2026 da Gionfriddo Rosaria.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.